DICHIARAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2019

di **Federica Furlani**

I contribuenti che hanno provveduto a **rivalutare il valore delle partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **posseduti, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2018**, devono compilare la **Sezione VII** denominata "***Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni***" del **quadro RT** del **modello Redditi PF 2019**.

Per procedere alla **rivalutazione** era necessario:

- far predisporre, **entro il 2 luglio 2018**, una **perizia di stima** redatta da un professionista abilitato attestante il **valore della partecipazione al 1° gennaio 2018**;
- procedere, entro la stessa data, al **versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8% del valore della partecipazioni,** tramite modello F24 (codice tributo "**8055**") in un'unica soluzione oppure rateizzare l'importo fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle seguenti scadenze:
- prima rata: 2 luglio 2018
- seconda rata: 1° luglio 2019
- terza rata: 30 giugno 2020

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo** da versare contestualmente a ciascuna rata.

In base a quanto precisato dalla circolare 47/E/2011, **la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'intera o della prima rata dell'imposta sostitutiva nei termini** sopra indicati, e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67 Tuir.

Nel caso di **versamento dell'intero importo** o della **prima rata oltre il termine** (**2 luglio 2018**), **la rivalutazione non può considerarsi perfezionata** e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di quantificare l'eventuale plusvalenza, ma può chiedere a rimborso quanto versato.

In caso invece di **omesso versamento delle rate successive alla prima**, il contribuente può **regolarizzare** la violazione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Nel modello **Redditi PF 2019**, il valore rivalutato delle partecipazioni va indicato nei **righi RT105-RT106.**

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
	RT106	,00	,00	,00	,00		

In particolare va indicato:

- in **colonna 1**: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**: l'imposta sostitutiva dovuta applicando l'aliquota dell'8% all'importo di col. 1;
- in **colonna 3**: l'imposta eventualmente **già versata** in occasione di **precedenti procedure di rideterminazione** effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. In tal caso, e in caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate;
- in **colonna 4**: l'imposta da versare, pari alla **differenza tra colonna 2 e colonna 3**;
- la **colonna 5** va barrata in caso di scelta per il **versamento rateale**;
- la **colonna 6** va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 2 è parte di un **versamento cumulativo**.

In caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il **valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente **imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi**.

Si evidenzia che la **compilazione** della **Sezione VII del quadro RT** non interessa i soggetti che si sono avvalsi della **rivalutazione al 1° gennaio 2019**, con redazione della perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva (da determinarsi con l'aliquota dell'**11% per le partecipazioni qualificate** e del **10% per quelle non qualificate**) entro il 1° luglio 2019, i cui dati andranno indicati nel **modello Redditi PF 2020**.